

**COMUNE DI LAURENZANA**  
**Provincia di Potenza**



**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Reg. N. 13  
del 03/05/2018

Prot. n.

2519

**OGGETTO: Regolamento per la gestione dell'Apicoltura sul territorio comunale – Approvazione**

\*\*\*\*\*

L'anno duemiladiciotto il giorno Tre del mese di Maggio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria aperta che è stata partecipata ai consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Pr og.	NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
1	Michele UNGARO	X	
2	Pietro Luigi MARTOCCIA	X	
3	Luciano DE BELLIS	X	
4	Nicola Michele GIOSCIA	X	
5	Marco IMUNDO	X	
6	Michele PAVESE	X	
7	Vincenzo PAVESE	X	
8	Giuseppina TROCCOLI	X	
9	Domenico Giovanni URGA		X
10	Antonio Rosario PISANI	X	
11	Maria Luisa CANTISANI	X	

Assume la presidenza Michele UNGARO  
Partecipa il Segretario D.ssa Cinzia Innelli  
La seduta è pubblica.

Premesso che sulla presente deliberazione :

Il Responsabile dell'Area ,in ordine alla regolarità tecnica ,  
ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 ha espresso parere favorevole.

## **OGGETTO: Regolamento per la gestione dell'apicoltura sul territorio comunale.**

Il Sindaco espone il punto all'ordine del giorno ponendo in rilievo le peculiarità inerenti il nomadismo e il rispetto delle regole sulla transumanza delle api.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Premesso che**

occorre procedere ad una regolamentazione della gestione dell'apicoltura sul territorio comunale, soprattutto allo scopo di scongiurare i pericoli derivanti dal nomadismo;

#### **Considerato che**

l'apicoltura costituisce attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistica;

#### **Ritenuto che**

i cittadini hanno facoltà di posizionare alveari secondo i limiti e prescrizioni di legge;

#### **Visti**

la Legge n.313 del 2004;  
la Legge Regionale della Basilicata n. 15 del 1988;  
la Legge n. 154 del 2016;  
il Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale;  
il D.M.della Salute 11 agosto 2014;  
la Legge n. 689 del 1981;  
il D.Lgs. 267 del 2000;  
lo Statuto Comunale;

#### **Acquisito**

il parere di regolarità tecnica attestante la legittimità del presente provvedimento;

**Visto** l'esito della votazione: presenti n.10, favorevoli n.8, astenuti n.2 (De Bellis e Martoccia)

### **DELIBERA**

**Di approvare** il Regolamento per la gestione dell'apicoltura sul territorio comunale, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di rendere** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI LAURENZANA

## Provincia di Potenza

### **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'APICOLTURA SUL TERRITORIO COMUNALE**

*(Approvato con deliberazione C.C. n.13 del 3 maggio 2018)*

#### **ART. 1. (Finalità).**

- 1. Il presente regolamento, ai sensi della Legge 24 dicembre 2004, n.313, riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed e' finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.*
- 2. Il presente Regolamento si applica esclusivamente all'interno del territorio comunale, dove i cittadini hanno la facoltà di posizionare alveari secondo i limiti e le prescrizioni stabiliti dagli articoli seguenti.*

3. Il presente Regolamento viene adottato nel rispetto del codice civile, delle leggi statali n.313 del 2004 , n.154 del 2016, della L.R. 15 del 1988.

## **ART. 2. - (Definizioni)**

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) arnia: il contenitore per api;
  - b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
  - c) apiario: un insieme unitario di alveari;
  - d) postazione: il sito di un apiario;
  - e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
  - f) Prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale, il polline il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
  - g) E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

## **ART. 3. (Distanze minime tra apiari)**

1. Ai sensi dell'art. 896 bis del codice civile: Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non e' obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione".
2. Le distanze che devono intercorrere tra apiari, contenenti non meno di 30 alveari, non deve essere inferiore a 3 Km a linea d'aria.
3. Gli apiari contenenti meno di 30 alveari non devono essere posti a distanza inferiore a 1 km a linea d'aria.
4. Ha diritto di prelazione colui che ha impiantato un apiario, in un tempo antecedente ad un altro apicoltore. Analogo diritto ha chi sia

*contemporaneamente proprietario del fondo e dell'apiario rispetto a chi sia solo proprietario dell'apiario.*

#### **ART. 4 (Obblighi dell'apicoltore)**

*1. Ogni apicoltore dovrà adempiere ai seguenti obblighi normativi:*

- - denunce ASL al fine della profilassi e del controllo sanitario, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari;*
  - iscrizione all'Anagrafe Apistica Nazionale;*
  - esposizione cartello identificativo su ogni arnia;*
  - aggiornamento anagrafe;*
  - stipula di idonea copertura assicurativa (anche mediante associazioni di settore).*
- 2. E' responsabilità di ogni apicoltore provvedere alla pulizia ed al taglio dell'erba nell'area circostante le proprie arnie in modo che non superi l'altezza di 10 cm.*
- 3. L'apicoltore è l'unico responsabile in caso di inottemperanza agli obblighi sopra elencati.*

#### **Art.5(Nomadismo)**

- 1. Ai sensi della legge n 313/2004 per la disciplina dell'Apicoltura, il nomadismo è la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.*
- 2. E' fatto obbligo, per gli apicoltori che intendono spostare il proprio apiario, al fine che venga assicurato un preventivo accertamento affinché gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del presente regolamento, acquisire autorizzazione da parte dell'ufficio Polizia Municipale, previa richiesta almeno 5 giorni prima dell'effettivo trasferimento allegando il Certificato Sanitario rilasciato dall'Autorità competente.*
- 3. E' fatto obbligo allegare alla richiesta di autorizzazione, la seguente documentazione :*
  - denunce ASL al fine della profilassi e del controllo sanitario;*
  - stipula di idonea copertura assicurativa;*

*-planimetria su cui è indicato, foglio e particella catastale e il punto esatto dove verrà sistemato l'apiario;*

- 4. Annualmente il Sindaco, tenuto conto delle indicazioni ASL, dell'andamento meteo stagionale e di eventuali situazioni particolari , può vietare con ordinanza, il nomadismo su tutto il territorio comunale;*
- 5. Il Sindaco dispone, nei confronti degli apicoltori inadempienti, l'immediata chiusura e allontanamento dell'apiario dal territorio del Comune di Laurenzana;*
- 6. In base al Decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2014 con cui è stato approvato il Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale": Tutti gli apicoltori sono tenuti all'aggiornamento di dati presso la banca dati apistica nazionale e, in particolare, circa spostamenti anche temporanei che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione dell'attività di un determinato apiario. A tal fine, gli apicoltori compilano il documento di accompagnamento di cui all'allegato C al decreto appena citato; la compilazione on line del modello di cui all'allegato C costituisce a tutti gli effetti la consegna ai servizi veterinari del modello cartaceo dello stesso documento.*
- 7. Ai sensi dell'art. 34 della Legge 154 del 2016, E' fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009, pubblicato in G.U.n.93 del 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro.*
- 8. Gli apiari devono essere collocati in maniera tale da non provocare disturbo a persone o animali, nel rispetto di quanto dispone la legislazione statale in materia, nell'attesa che legiferi la Regione Basilicata.*
- 9. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede dell'apiario di partenza e il numero degli alveari.*

#### **ART. 6 (Sanzioni)**

*Ogni apicoltore risulta essere l'unico responsabile dei propri alveari. Nessuna responsabilità può essere contestata al Comune di Laurenzana.*

*La violazione del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni quantificate dalle leggi statali e regionali in materia.*

*In particolare, si prevede l'applicazione della disciplina generale di cui alla L. 689/81 in materia di sanzioni amministrative, la disciplina di cui all'art. 10 della L. 313/2004, di cui all' art. 34 della L.154 del 2016 nonché quanto previsto dalla L.R. 15 del 1988.*



**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 03/05/2018**

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO**  
f.to D.ssa Cinzia Innelli

**IL SINDACO**  
f.to Michele UNGARO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente dal 09/05/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/05/2018 ai sensi dell'art.124 , primo comma, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

Addì, 09/05/2018



**IL SEGRETARIO**  
D.ssa Cinzia Innelli

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000; Oppure è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ a seguito della pubblicazione per giorno quindici all'albo pretorio e senza seguito di ricorsi.

Addì, 09/05/2018

**IL SEGRETARIO DELL'ENTE**  
f.to D.ssa Cinzia Innelli

---

- Copia conforme all'originale

Addì, 09/05/2018



**IL SEGRETARIO DELL'ENTE**  
D.ssa Cinzia Innelli